

% Compen- sazione	<p style="text-align: center;">Tabella A (*) - Parte Prima (**) [CFF ① 301 - 356] % DI COMPENSAZIONE (●)</p>
	Prodotti agricoli e ittici
	(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
	(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in questa parte della Tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfetaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.
7,3% (1)	1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
7,3% (1)	2) animali vivi della specie suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
7% (1)	2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
7,5% (1)	3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
7,5%	3) pollame indicato all'art. 2, punto 2, lett. a), D.P.R. 587/1995;
7,3% (1)	4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
4% (2)	4) rane vive;
8,3% (1)	5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
8,5%	5) carni, frattaglie e parti di pollame di cui al D.P.R. 3.3.1993, n. 587;
8,5%	6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
4%	7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
4%	8) crostacei, molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
8,8% (1) (3)	9) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurth, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; crema di latte fresca non concentrata né zuccherata (v.d. 04.01);
4%	10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
8,8% (1)	11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
8,8% (1)	12) miele naturale (v.d. 04.06.);
4%	13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
4%	14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami, ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
4%	15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
4%	16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
4%	17) radici di manioca, d'arrow - root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
	(●) La tabella proposta nel presente testo differisce da quella ufficiale, in quanto riporta nella colonna di sinistra le % di compensazione stabilite con i DD.MM. 12.5.1992, 30.12.1997 [CFF ① 1645], 23.12.2005 [CFF ① 1802] e precedenti.
	(1) Percentuale così stabilita dall'art. 1, co. 1, D.M. 23.12.2005 [CFF ① 1802].
	(2) La percentuale di compensazione per le rane destinate all'alimentazione è stabilita nella misura del 4% ai sensi del D.M. 12.5.1992.
	(3) Per il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare o confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, la percentuale di compensazione è stabilita nella misura del 4% dal D.M. 12.5.1992.

- continua -

% Compensazione	Tabella A - Parte Prima [CFF 301 - 356] % DI COMPENSAZIONE
4%	18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
4%	19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
4%	20) spezie (v.d. da 09.04. a 09.10);
4%	21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
4%	22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
4%	23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
4%	24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v.d. ex 12.04);
4%	25) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08);
4%	26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
4%	27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);
4%	28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);
4%	29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
4%	30) barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, vecchia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
4%	31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
4%	32) alghe (v.d. ex 14.05);
4%	33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
8,8% (1)	34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
4%	35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07. - 22.04 - ex 22.05);
12,3% (1) (2)	36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
4%	37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
4%	38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
4%	39) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
4%	40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
4%	41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
4%	42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
2%	43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
2%	44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
2%	45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
2%	46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
8,8% (1)	47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
8,8% (1)	48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
8,8% (1)	49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
4%	50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
4%	51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);

(1) Percentuale così stabilita dall'art. 1, co. 1, D.M. 23.12.2005 [CFF 1802], in vigore dall'1.1.2006

(2) Comprende nella voce n. 36) anche i vini spumanti.

- continua -

- segue da pag. preced. -

% Compen- sazione	Tabella A - Parte Prima [CFF 301 - 356] % DI COMPENSAZIONE
4%	52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
4%	53) canapa (<i>cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
4%	54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
4%	55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
8,8% (1)	56) olio essenziale non deterpenato di <i>mentha piperita</i> (v.d. ex 33.01).
(1) Percentuale così stabilita dall'art. 1, co. 1, D.M. 23.12.2005 [CFF 1802], in vigore dall'1.1.2006	